

## DECRETO 16 NOVEMBRE 1999

**MODIFICAZIONE AL DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1996 RECANTE:  
"APPROVAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE  
INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI  
TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI".**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il *DPR 29 luglio 1982, n. 577*, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto il DPR 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas;

Visto il proprio *decreto 12 aprile 1996* recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi";

Considerato che il CEN - Comitato europeo di normalizzazione, ha emanato nel gennaio 1998 la norma armonizzata EN 621 "Non domestic gasfired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products", emanata in conformita' alla direttiva 89/396/CEE e relativa ai generatori di aria calda a tiraggio naturale di portata termica non superiore a 300 kW per uso non domestico, nella quale non e' richiesta la dotazione di dispositivi antireflusso nei generatori oggetto della norma stessa;

Rilevata la necessita' di sopprimere la prescrizione presente nel punto 4.5.2.1 del citato decreto ministeriale che, nel prevedere per i generatori termici una dotazione aggiuntiva non prevista da una norma armonizzata, costituisce una violazione del citato DPR n. 661 del 1996;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;

**Decreta:**

### **Articolo unico**

Nel *decreto ministeriale 12 aprile 1996* citato in premessa, al punto 4.5.2.1 sono soppresse le parole: "I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti combustione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.